SLIDE 1

IL DECESSO DEL PROFESSIONISTA

ADEMPIMENTI, INCOMBENZE ED IL SOSTEGNO DELLE CASSE PROFESSIONALI AGLI ISCRITTI ED ALLE FAMIGLIE

Dott.ssa Stefania TELESCA

DEFINIZIONI

- La successione è normata dal libro II del codice civile (artt. 456 – 768).
- Nella successione *mortis causa* (o a causa di morte) all'erede vengono trasferiti gli obblighi e i diritti propri del *de cuius*.
  - ✓ Successione *mortis causa* a titolo universale - l'erede acquista tutti i diritti e gli obblighi del defunto
  - ✓ Successione *mortis causa* a titolo particolare (legato) - una persona succede nella titolarità di solo uno o più diritti o obblighi determinati o rapporti attribuiti specificamente al successore (detto legatario) dal testamento o dalla legge.

DEFINIZIONI

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

EREDE → si sostituisce al defunto in tutti i suoi rapporti, ne acquista i diritti e allo stesso tempo ne diviene obbligato per i suoi debiti

LEGATARIO → non risponde dei debiti ereditari.

DEFINIZIONI

- Ai sensi dell'art. 459 c.c. per acquisire l'eredità occorre **accettarla**.
- L'accettazione (che non può riguardare solo una parte dell'eredità) può essere
  - ✓ **espressa** (e, in caso di eredi minori o incapaci, occorre l'autorizzazione del giudice tutelare)
  - ✓ **tacita**, cioè desumibile da un comportamento che manifesti la volontà di accettare (per esempio con il trasferimento della residenza nella casa ricevuta in eredità o il pagamento di un debito del de cuius).

Se l'erede accetta, subentra al defunto anche nei debiti.

- La legge prevede, con le medesime formalità richieste per l'accettazione espressa, la possibilità di:
  - ✓ **rinunciare** all'eredità, cioè di rifiutarla (con la conseguenza, però, che saranno chiamati all'eredità i discendenti dell'erede);
  - ✓ **accettare con beneficio di inventario** (obbligatorio in caso di eredi minori, incapaci, o di persone giuridiche), in modo da non rispondere dei debiti del defunto con il proprio patrimonio personale, ma solo nei limiti del valore di quanto ricevuto in eredità.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

QUANDO IL *DE CUIUS* E' UN PROFESSIONISTA

- Per professionista si intende il soggetto che esercita un'attività intellettuale protetta: commercialista, avvocato, ingegnere, medico ecc.
- In caso di decesso di un professionista l'attività dello stesso cessa essendo un'attività autonoma basata sulla prestazione intellettuale del *de cuius*.
- Gli eredi del professionista subentrano nei diritti ed obblighi del *de cuius*

QUANDO IL *DE CUIUS* E' UN PROFESSIONISTA

DIRITTI

- Incassare i compensi relativi a prestazioni effettuate fino alla data del decesso
- incassare la pensione di reversibilità in qualità di coniuge del de cuius
- incassare la pensione in qualità di eredi non ancora maggiorenni o non ancora economicamente autonomi e di età non superiore a 26 anni.

QUANDO IL *DE CUIUS* E' UN PROFESSIONISTA

OBBLIGHI

- pagare le spese inerenti l'attività del professionista fino alla data del decesso dello stesso
- pagare lo stipendio dei dipendenti del professionista oltre al TFR
- Assolvere gli adempimenti tributari connessi all'attività del *de cuius*

possibili azioni di responsabilità per l'operato svolto dal *de cuius* nell'esercizio della propria attività professionale da cui possa scaturire una richiesta di risarcimento danni agli eredi.

ADEMPIMENTI FISCALI

Decesso del professionista → Variazione IVA (30 gg) → Definizione adempimenti (proroga art. 35-bis, c. 1, DPR 633/72) → Dichiarazione iva (30 aprile dell'anno successivo al periodo di riferimento) → Dichiarazione redditi del de cuius (30/09/anno successivo al periodo d'imposta di riferimento) → Dichiarazione redditi degli eredi (30/09/ anno successivo al periodo d'imposta di riferimento)

Fonte: Info fisco

Gli adempimenti connessi al decesso del professionista non scaduti da più di 4 mesi sono prorogati di 6 mesi (artt. 35-bis, c. 1, DPR 633/1972 e 65 c. 3, DPR 600/73).

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

ASPETTI IVA

L'art. 35-bis, co. 1, DPR 633/72 dispone che:

- tutti gli adempimenti ai fini iva (fatturazione, registrazione, liquidazione periodica e dichiarazione Iva) "possono" essere adempiuti dagli eredi anche se i relativi termini risultino **scaduti da non oltre 4 mesi** dalla data del decesso con un termine fissato in **6 mesi da tale ultima data.**
- ove il ritardo ecceda i 6 mesi trovano applicazione le relative sanzioni in capo agli eredi
- se il ritardo (superiore a 4 mesi) sia imputabile al professionista, le sanzioni sarebbero applicabili in capo a quest'ultimo ma di esse non risponderanno gli eredi (principio di intrasmissibilità delle sanzioni); gli eredi si troveranno, comunque, obbligati ad adempiere per quanto non siano disposti termini perentori.

SLIDE 10

VARIAZIONE IVA

DA INVIARE ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DEL DECESSO, INDICANDO L'EREDE NEL QUADRO «D» CON IL CODICE «7»

AA9/12

Agenzia Entrate

DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ, VARIAZIONE DATI O CESSAZIONE ATTIVITÀ AI FINI IVA

(IMPRESE INDIVIDUALI E LAVORATORI AUTONOMI)

CODICE FISCALE

Pagina n.

QUADRO A
TIPO DI DICHIARAZIONE

1 INIZIO ATTIVITÀ — DATA INIZIO

VARIAZIONE DATI — L — PARTITA IVA — DATA VARIAZIONE

3 CESSAZIONE ATTIVITÀ — PARTITA IVA — DATA CESSAZIONE

4 RICHIESTA DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI PARTITA IVA — PARTITA IVA

QUADRO B
SOGGETTO D'IMPOSTA

Dati identificativi

DITTA OVVERO COGNOME E NOME

RISERVATO A SOGGETTO NON RESIDENTE

INDIRIZZO COMPLETO (CITTÀ, VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO)

INSERIRE LA DATA DEL DECESSO

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

FATTURAZIONE

In generale l'art. 6, co. 3, DPR 633/72 dispone che le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.

Il comma 4 prevede che il momento di effettuazione dell'operazione sia anticipato in caso di emissione anticipata della fattura/parcella

Alla data del decesso:

- Nel caso di prestazioni **già incassate ma ancora da fatturare** gli eredi non possono chiudere la partita IVA del professionista fino alla relativa emissione
- Nel caso di prestazioni **ultimate ancora da incassare** gli eredi potranno:
  - ✓ Attendere l'incasso e fatturare successivamente
  - ✓ emettere fattura anticipata al solo fine di procedere alla cessazione della partita IVA

<u>Contributo integrativo</u>: occorre fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto delle Casse professionali. Le fatture emesse dopo il decesso non comportano l'applicazione del contributo (Fonte CDC).

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

REGISTRAZIONI E LIQUIDAZIONI PERIODICHE

L'erede è tenuto ad annotare negli appositi registri Iva:

- le fatture emesse dal *de cuius* (fruendo del maggior termine di 6 mesi),
- le fatture emesse dallo stesso erede (per le quali non fruisce di alcun ulteriore maggior termine rispetto a quelli ordinari)
- le fatture ricevute (anche se successivamente al decesso), ove intenda operare la detrazione dell'Iva (a tal fine si applicano gli ordinari criteri – v. CM 1/2018).

Per quanto attiene le comunicazioni relative alle liquidazioni periodiche, la dichiarazione annuale Iva e l'eventuale versamento del debito periodico, si dovrà indicare:

- ✓ nella sezione «Contribuente» il codice fiscale del *de cuius*
- ✓ nella sezione «Dichiarante» il codice fiscale dell'erede ed il codice carica «7».

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

INCASSI TARDIVI

Nel caso in cui emergano nuovi crediti da riscuotere dopo la chiusura della partita iva, gli eredi devono richiedere la **riapertura della partita iva del *de cuius*** per fatturare gli ulteriori incassi.

Nel caso in cui l'incasso intervenga dopo mesi o anni l'Agenzia delle entrate potrebbe non riaprire più la medesima partita Iva; in tal caso sarà assegnata una nuova partita Iva che sarà immediatamente chiusa una volta emessa la fattura in oggetto.

Naturalmente ciò comporterà comunque l'obbligo di effettuare la liquidazione periodica e di presentare la dichiarazione Iva da parte degli eredi per conto del *de cuius*.

Le Specifiche tecniche alla trasmissione delle fatture elettroniche prevedono che la P.IVA possa non essere più esistente alla data di emissione del documento purché non sia cessata da più di 5 anni (Interpello n. 344/2021)

IMPOSTE DIRETTE

Il decesso del libero professionista porta gli eredi a subentrare nel diritto di riscossione dei crediti professionali facenti capo al de cuius.

Tenuto conto dell'applicazione del criterio di cassa (art. 54 c. 1, tuir) il decesso del libero professionista divide il periodo d'imposta ed il conseguente regime fiscale dei redditi professionali da lui prodotti, in due parti.

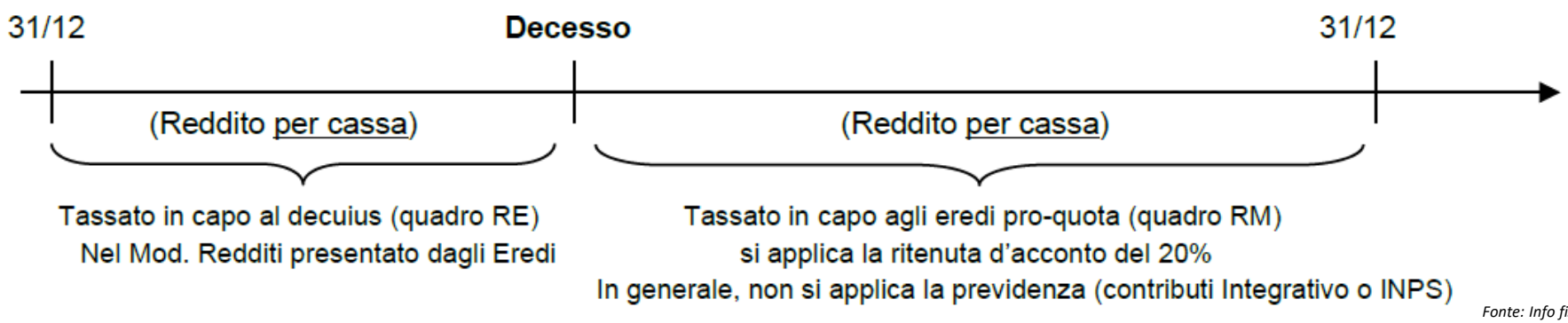

Fonte: Info fisco

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

IMPOSTE DIRETTE

Ai fini delle imposte dirette:

- i compensi incassati dal *de cuius* sono resi imponibili nella dichiarazione presentata per suo conto da parte degli eredi (analogo concetto si applica per le spese già pagate dal *de cuius*)
- i compensi incassati dagli eredi (Interpello n. 52/2020; RM 1001/94).):
  - ✓ mantengono la natura di redditi "di lavoro autonomo", trovando applicazione la ritenuta d'acconto
  - ✓ si applica, quale "regime naturale", la tassazione separata (art. 7, co. 3, Tuir) del reddito determinato al netto di eventuali spese che hanno dovuto pagare gli eredi (Doc. 15/07/2016 della FNC) con possibilità di optare per la tassazione ordinaria a quadro RM del Mod. Redditi.

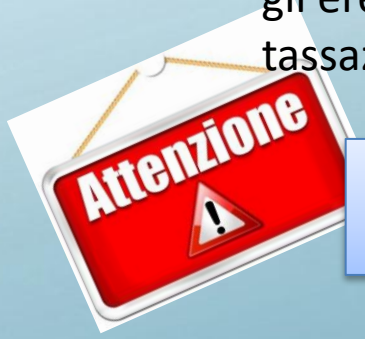

il committente paga pro-quota gli eredi, applicando la ritenuta e rilasciando il relativo mod. CU a ciascun erede percipiente

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Gli eredi devono:

- dichiarare il reddito prodotto dal professionista deceduto nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio e la data del decesso (e versare le eventuali imposte);
- dichiarare il reddito imputato a loro stessi a seguito dell'incasso dei crediti vantanti dal de cuius all'atto del decesso (e versare le eventuali imposte).

In relazione al reddito prodotto dal professionista deceduto fino alla data del decesso, gli eredi non figurano come contribuenti, ma devono, per conto del de cuius, presentare la dichiarazione fiscale.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

R.M. 1001/94 – TASSAZIONE SEPARATA

In relazione ai compensi fatturati dagli eredi dopo il decesso del professionista:

- gli onorari riscossi dagli eredi di un professionista deceduto conservano la loro natura di redditi di lavoro autonomo
- trovano applicazione gli artt. 7 c. 3 e 21 del tuir
- in base all'art. 7 cit., il debitore deve applicare la ritenuta del 20 per cento, ai sensi dell'art. 25, DPR 600/1973 e rilasciare il modello CU.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

IL QUADRO RM

I compensi incassati dagli eredi dopo il decesso del professinista devono trovare accoglienza al rigo RM10 del modello redditi PF

col. 1: anno di apertura della successione;

col. 2: reddito percepito, al lordo dell'eventuale quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione;

col. 3: quota della imposta sulle successioni;

col. 4: ritenute d'acconto connesse con i redditi dichiarati;

col. 5: eventuale opzione per la tassazione ordinaria del reddito.

Sez. IV - Redditi percepiti in qualità di erede o legatario		Anno	Reddito	Quota dell'imposta sulle successioni	Ritenute	Opzione per la tassazione ordinaria
	RM10	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5
	RM11		,00	,00	,00	

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

TERMINI DI PRESENTAZIONE

In linea generale, il termine di presentazione della dichiarazione fiscale è rappresentato dal **30 novembre successivo alla chiusura del periodo d'imposta** (30 settembre a decorrere dal periodo d'imposta 2024 come previsto dal Decreto attuativo L. 111/2023);

Se il decesso avviene dopo il 1 agosto **i termini sono posticipati di 6 mesi**.

Quindi, in caso di decesso compreso tra:

- ✓ 1.1.2022 e il 31.7.2023, la dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2022 doveva essere presentata entro il 30 novembre 2023.
- ✓ 1.8.2023 e il 30.11.2023, la dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2022 deve essere inviata entro il 30 maggio 2024.

Gli eredi potranno inviare la dichiarazione nei 90 giorni successivi la scadenza senza che la stessa venga considerata omessa, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, D.P.R. 322/1998;

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

ADEMPIMENTI CDC E CNPR

Il commercialista deceduto deve essere cancellato dalla Cassa di Previdenza di competenza; la cancellazione anche se fatta in corso d'anno **ha efficacia al 31 dicembre dell'anno del decesso.**

Agli eredi spettano i seguenti adempimenti:

- **versamento** dei contributi **minimi** soggettivo, integrativo e maternità, per il periodo precedente la data del decesso;
- **comunicazione** telematica dei dati reddituali;
- pagamento delle eventuali **eccedenze contributive**.

Qualora il de cuius non abbia maturato il diritto alla pensione, sempre che gli eredi non abbiano diritto alla pensione indiretta, agli stessi spetta il diritto alla restituzione dei contributi soggettivi (non integrativi) versati entro il termine prescrizionale di 10 anni dalla data della comunicazione di avvenuta cancellazione.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

ALTRI ADEMPIMENTI

Ordine professionale

Gli eredi del professionista dovranno comunicare, a mezzo raccomandata A/R o vi PEC **all'Ordine professionale di competenza** il decesso del professionista stesso allegando il certificato di morte

Registro revisori

In caso di decesso del revisore iscritto nel Registro dei revisori legali, la società di revisione presso la quale il revisore deceduto svolgeva la propria attività, i familiari o qualsiasi altra persona che abbia avuto notizia del decesso deve darne comunicazione attraverso la procedura messa a disposizione dal portale del MEF (maggiori informazioni all'indirizzo https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisori-legali-e-Societa-di-Revisione-Legale/decessoRevisore)

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

ALTRI ADEMPIMENTI

Registro dei revisori enti locali

La comunicazione di cancellazione dal registro revisore degli enti locali deve essere inviata a mezzo PEC al seguente indirizzo: finanzalocale.prot@pec.interno.it

Disattivazione delle abilitazioni telematiche

É necessario disattivare l'abilitazione telematica per comunicazioni, invii, istanze presso l'Agenzia delle Eentrate, e dalla data di decesso le relative credenziali non devono essere più utilizzate

Comunicazione presso gli Uffici Giudiziari e Commissioni tributarie

Qualora il de cuius, alla data del decesso, ricopra incarichi presso gli Uffici Giudiziari (Ctu, curatore, custode giudiziario ecc.) e/o Commissioni Tributarie (difensore tecnico) è necessario procedere con le dovute comunicazioni presso gli uffici competenti.

IL CASO DEL DECESSO DEL SOCIO DI STUDIO ASSOCIATO

Il decesso del professionista socio dello studio associato determina lo **scioglimento** del rapporto limitatamente allo stesso.

Ai sensi dell'articolo 5 comma 3 lettera c) del TUIR, le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni **sono equiparate alle società semplici**.

Nelle società di persone in caso di morte di uno dei soci la regola generale è contenuta nell'articolo 2284 del C.C. : "*Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che non preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano".*

Tenuto conto del carattere personale del rapporto nello studio associato, nonché dei requisiti soggettivi di professionalità e onorabilità richiesti per svolgere le professioni cosiddette "intellettuali", la possibilità di continuare con gli eredi sembra da escludere, salvo diverso accordo.

IL CASO DEL DECESSO DEL SOCIO DI STUDIO ASSOCIATO

Agli eredi spetta la liquidazione della quota dello studio del *de cuius*, formata da due componenti:

- la quota di utili; costituita da:
  - ✓ gli utili relativi al lavoro svolto dall'1/1 alla data del decesso;
  - ✓ gli utili pregressi e non ancora distribuiti
- la quota di patrimonio netto dell'associazione. composta da:
  - ✓ beni a suo tempo conferiti in proprietà o in godimento;
  - ✓ incrementi patrimoniali.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

IL CASO DEL DECESSO DEL SOCIO DI STUDIO ASSOCIATO

- L'art 17 comma 1 lettera l) del TUIR stabilisce che "*possono essere soggetti a tassazione separata i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'articolo 5 del TUIR nei casi di recesso , esclusione e riduzione del capitale e agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione , anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione di recesso o dell'esclusione, la delibera di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è* ***superiore a cinque anni***".
- Il conteggio del lasso temporale quinquennale si **calcola dalla costituzione dello studio associato fino al decesso del professionista** e non dal momento in cui il professionista deceduto è diventato socio.
- Agli eredi è data la **facoltà** (salvo loro diversa opzione) di tassare separatamente tutti i redditi prodotti dal defunto e da loro riscossi se rilevanti ai fini fiscali nel momento della percezione.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

UN ALTRO CASO…
Risposta n. 344/2021

[ALFA], quale curatore fallimentare della società *[BETA]*, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.

- Il curatore, all'atto di assolvere il debito maturato dalla società istante nei confronti di un professionista deceduto, così come da piano di riparto approvato dal Giudice Delegato, ha chiesto agli eredi l'emissione della relativa fattura.
- Gli eredi, tuttavia, si trovano nell'impossibilità di emettere la fattura necessaria ai fini del pagamento del compenso professionale, poiché la partita IVA del professionista defunto risulta cessata.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

UN ALTRO CASO… Risposta n. 344/2021

- L'Agenzia delle Entrate ritiene che, in caso di partita IVA cessata anticipatamente, in violazione delle predette indicazioni di prassi, colui che agisce per conto del cedente/prestatore «mantenga l'obbligo di emettere la fattura [...] ([...]**riaprendo a posteriori una nuova partita IVA**) e di porre in essere i successivi adempimenti, mentre la Debitrice avrà l'onere di ricorrere alla procedura di cui all'articolo 6, comma 8, del D. lgs. n. 471, quale forma di regolarizzazione, solo a fronte dell'omessa fatturazione [...].
- **Detta disposizione - che prevede l'emissione dell'autofattura da parte del cessionario/committente, con conseguente versamento dell'imposta all'erario - è incardinata, infatti, nel sistema sanzionatorio ed ha natura eccezionale, presupponendo l'inadempienza del cedente/prestatore».**

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

UN ALTRO CASO… Risposta n. 344/2021

- se la partita Iva del cedente/prestatore **non è cessata da più di cinque anni** il curatore potrà emettere un'autofattura elettronica tramite Sdi;
- diversamente dovrà ricorrere all'autofattura cartacea, con le modalità prescritte dall'articolo 6, comma 8, del Dlgs n. 471/1997, le quali esigono che, oltre all'emissione dell'autofattura, il cessionario/committente versi all'erario l'Iva relativa al compenso pagato, con la conseguenza che agli eredi andrà versato il corrispettivo al netto dell'imposta.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

EREDITA' GIACENTE - cenni

L'istituto dell'eredità giacente è disciplinato nel Capo VIII del titolo I del Libro II del Codice Civile dagli artt. 528-532 ed è volto alla conservazione e all'amministrazione del patrimonio ereditario nel periodo che intercorre tra l'apertura della successione mortis causa e quello dell'eventuale accettazione dell'eredità da parte del chiamato.

Lo scopo dell'istituto è la tutela del patrimonio del "*de cuius*" nel suddetto arco temporale, per evitare che il patrimonio rimanga privo di tutela giuridica e subisca dei pregiudizi a danno degli eredi o dei legatari.

L'eredità giacente è un patrimonio sotto amministrazione, ossia un insieme di beni che necessitano di un amministratore in attesa che il titolare ne assuma la titolarità

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

EREDITA' GIACENTE - cenni

Il legislatore ha previsto la nomina di un curatore dell'eredità giacente nei casi di:

- ✓ mancata accettazione dell'eredità da parte del chiamato (art. 532 c.c.);
- ✓ mancato possesso dei beni ereditari da parte del chiamato.

L'attività del curatore ha una funzione conservativa e quindi egli ha l'obbligo di amministrare l'eredità sotto la vigilanza dell'autorità giudiziaria.

Il curatore può compiere atti di ordinaria amministrazione per i quali è data ampia autonomia, infatti per tutti gli atti necessari alla conservazione e all'amministrazione del patrimonio ereditario non necessita di autorizzazione da parte del tribunale, però quest'ultimo vigila sempre sull'operato.

Il curatore deve invece essere autorizzato dal tribunale quando intendere compiere atti di straordinaria amministrazione, pena la loro inefficacia.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

EREDITA' GIACENTE - cenni

Il curatore è tenuto ad esercitare anche tutti gli adempimenti fiscali e contabili che l'eredità giacente comporta:

- Presentazione della dichiarazione di successione, con conseguente eventuale pagamento della relative imposte
- Presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta nel quale ha assunto le funzioni e ai periodi d'imposta successivi, fino al periodo di imposta anteriore a quello nel quale cessa la curatela
- Obblighi contabili
- Obblighi a carico del sostituto d'imposta

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

EREDITA' GIACENTE - cenni

La curatela dell'eredità cessa quando l'eredità viene accettata, oppure perché sono decorsi i termini di prescrizione del diritto di accettazione dell'eredità (il diritto si prescrive in dieci anni dal giorno di apertura della successione, art. 480 c.c.).

Le funzioni del curatore cessano anche quando si esaurisce la massa attiva ereditaria e, poiché non vi sono più beni da conservare ed amministrare, viene meno lo stato di giacenza.

Una volta cessata l'amministrazione, il curatore deve compiere tutte le operazioni di chiusura della gestione e consegnare tutti i beni agli eredi che gli subentreranno in tutti i rapporti giuridici.